Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Mercoledì, 20 dicembre** — **Numero 297**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1621 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e il decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quella contro i danni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI — OVIGLIO — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1607 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge sull'emigrazione ed il relativo regolamento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *g*) dell'art. 2 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, è modificato come segue:

« Il ministro degli affari esteri, con suo decreto, promosso, se del caso, di concerto con gli altri ministri interessati, designa le Organizzazioni economiche, le Associazioni e gli Enti che sono ammessi a partecipare, ciascuno con un delegato, alla costituzione del Consiglio superiore dell'emigrazione.

« Ciascun delegato sarà scelto dal ministro degli affari esteri in una terna di nomi che verranno indicati al ministro dagli Enti, Associazioni ed Organizzazioni interessate ».

Nell'ultimo comma dell'art. 2 già citato, alle parole « tre membri » sono sostituite quelle di « quattro membri » e alle successive « tre membri » quelle di « due membri ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1608 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-923 è istituito il capitolo n. 100-*quater* con la denominazione « Contributi e sussidi ad Enti, ed anticipazioni ad Istituti d'insegnamento e sperimentazione agraria governativi, per metterli in grado di provvedere alla istituzione di campi dimostrativi sulla influenza delle concimazioni com lementari e delle cure di coltivazione, nonchè per l'attuazione di altre iniziative dirette allo incremento della produzione frumentaria », e con lo stanziamento di lire duemilioni (L. 2.000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Il numero 1609 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è istituito « per memoria » il capitolo n. 235-v con la denominazione « Assegnazione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a pareggio del bilancio per l'esercizio finanziario 1921-922 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1610 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 22 giugno 1916, n. 755, e 19 gennaio 1919, n. 41, concernenti la istituzione dei Ministeri per l'industria, il commercio e il lavoro e per le terre liberate dal nemico;

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1922, n. 287, in virtù del quale la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti predetti è stata prorogata fino a tutto l'esercizio 1922-923;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e ministro segretario di Stato ad *interim* per gli affari esteri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 22 giugno 1916, n. 755, e 19 gennaio 1919, n. 41, concernenti, rispettivamente, l'istituzione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, diviso nei due Ministeri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale col R. decreto 3 giugno 1920, n. 700, e del Ministero per le terre liberate dal nemico, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1923-924.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1628 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1922, n. 777, col quale la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, l'avena, il granturco (escluso quello bianco) e la segala, fu prorogata fino al 31 dicembre 1922;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, l'avena, il granturco (escluso quello bianco) e la segala, prorogata col R. decreto-legge 11 giugno 1922, n. 777, sarà mantenuta fino al 30 giugno 1923.

Art. 2.

A partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e fino a tutto il 30 giugno 1923, i dazi di confine per i seguenti prodotti sono ridotti alle misure rispettivamente qui appresso indicate:

Numero e lettera della tariffa generale			
70 *a* —	farina di frumento	per q.le	L. 4
70 *c* —	farina di segala	» »	» 2
ex 70 *d* —	farina di avena	» »	» 2
ex 70 *f* —	farina di granoturco (esclusa la farina di granoturco bianco)	» »	» 2

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TANGORRA — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Il numero 1627 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le modificazioni ed aggiunte apportate dal R. decreto-legge 7 maggio 1922, n. 695;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Sentito il Consiglio superiore del commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta le tabelle allegate ai Regi decreti-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e 7 maggio 1922, numero 695, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Carta isolante di Manilla (carta bianca o tinta in pasta, non patinata, altra non rigata) Filati di cotone misuranti più di 50.000 metri per mezzo chilogrammo. Nastri di ottone	Per il rivestimento dei cavi e conduttori elettrici	Kg. 100	2 anni
Seta artificiale greggia	Per essere ritorta o tinta	» 50	1 anno
Lastre di vetro	Per la fabbricazione di lastre fotografiche	» 100	1 anno
Lamiere d'alluminio della grossezza da 0,5 a 2 millimetri	Per la fabbricazione di oggetti da cucina	» 100	1 anno

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire le norme provvisorie per l'attuazione delle concessioni previste dall'articolo precedente fino a che non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 28 del testo di disposizioni approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Forlì.

SIRE!

Nel settembre u. s. la Deputazione provinciale di Forlì presentava le dimissioni in massa, alle quali fecero subito seguito quelle di altri consiglieri (36 sui 40 assegnati alla Provincia).

Le attuali condizioni dell'ordine pubblico in quella Provincia non consentono di indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, giusta il disposto dell'art. 280 della legge comunale e provinciale.

E poichè urge, d'altra parte, assicurare la continuità dei servizi e provvedere, con mezzi adeguati e conformi a legge, al loro normale svolgimento, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio provinciale, con la conseguente nomina della Commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato in seduta del 21 corr., provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Forlì è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre il vice prefetto, presidente, i signori:

1° cav. Santucci Massimo;
2° Ravaglioli Pietro;
3° cav. Mengozzi Augusto;
4° avv. Pugliesi Cosimo Maria.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 26 novembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Pavia.

SIRE!

Gli avvenimenti politici dell'agosto scorso hanno profondamente scossa la compagine dell'Amministrazione della provincia di Pavia.

Nel settembre successivo, avendo il presidente della Deputazione, tutti i deputati e numerosi consiglieri della maggioranza rassegnate le dimissioni, il prefetto, anche per ragioni di ordine pubblico, ad evitare le più gravi conseguenze, che avrebbero potuto derivare dall'acuirsi delle lotte di partito, dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

In tale situazione, non ravvisandosi consigliabile il reinsediamento della amministrazione ordinaria, nè potendosi, attese le condizioni dello spirito pubblico, procedere subito alle elezioni suppletive, per la reintegrazione numerica della rappresentanza, che ha perduto oltre la metà dei suoi componenti, si rende necessario dare una adeguata sistemazione alla gestione straordinaria della Provincia, con lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina della Commissione Reale.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 novembre corrente anno, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinviale di Pavia è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia, sono chiamati, oltre il viceprefetto presidente, i signori:

Maffei ing. Giovanni.
Nocca avv. Gaetano.
Pezza dott. Francesco.
Castelli cav. uff. Capomatro Guglielmo.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Trapani, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Alcamo;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza di Trapani;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Alcamo è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla locale Giunta municipale.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il ministro delegato: TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 29 gennaio 1923, alle ore 9.30, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti estrazioni a sorte relative ai titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato, passate in servizio di questa Direzione generale

49ª estrazione delle azioni privilegiate (legge 11 luglio 1852, n. 1407), per la linea Cavallermaggiore-Bra nel quantitativo di 35 sulle 1470 attualmente vigenti;

57ª estrazione delle obbligazioni (legge 10 luglio 1862, n. 702), per la linea Cavallermaggiore-Alessandria nel quantitativo di 283 sulle 16.359 attualmente vigenti;

27ª estrazione delle azioni comuni (legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279), per la linea Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara nel quantitativo di n. 329 e cioè 19 titoli unitari e 31 titoli decupli sulle 13.824 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle azioni e delle obbligazioni come sopra sorteggiate da rimborsare al 1° luglio 1923.

Roma, 20 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
SCALZO.

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data della ricevuta: 20 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bonuomo Gerardo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 10 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 — Data della ricevuta: 6 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Greco Angelo fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 10 — Ammontare della rendita L. 2000 — Consolidato 5 0/0, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 521 — Data della ricevuta: 26 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Pellegatta Felice fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 12 — Ammontare della rendita L. 224 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro — Divisione II

Buoni del tesoro a lunga scadenza *di 1ª emissione creati con la legge 7 luglio 1901, n. 823*

21° sorteggio del 20 novembre 1922

In conformità dell'avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 3 novembre 1922, n. 258, sono stati sorteggiati, con le formalità prescritte, i buoni del tesoro a lunga scadenza portanti i seguenti numeri del valore capitale complessivo di L. 2,170,000 giusta la tabella annessa al R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475:

BUONI SORTEGGIATI				BUONI SORTEGGIATI			
Numeri progressivi		Quantità	Valore	Numeri progressivi		Quantità	Valore
dal	al			dal	al		
121	130	10	50,000	*Riporto.*		214	1,070,000
301	310	10	50,000	4091	4100	10	50,000
431	434	4	20,000	4131	4140	10	50,000
811	820	10	50,000	4491	4500	10	50,000
841	850	10	50,000	4651	4660	10	50,000
931	940	10	50,000	4661	4670	10	50.000
1061	1070	10	50.000	4851	4860	10	50,000
1181	1190	10	50,000	4971	4980	10	50,000
1261	1270	10	50,000	5471	5480	10	50,000
1521	1530	10	50,000	5741	5750	10	50,000
1581	1590	10	50,000	6101	6110	10	50,000
1651	1660	10	50,000	6131	6140	10	50,000
1941	1950	10	50,000	6231	6240	10	50,000
2001	2010	10	50,000	6331	6340	10	50,000
2111	2120	10	50,000	6401	6410	10	50,000
2181	2190	10	50,000	6491	6500	10	50,000
2841	2850	10	50,000	6751	6760	10	50,000
3031	3040	10	50,000	7151	7160	10	50,000
3151	3160	10	50,000	7261	7270	10	50,000
3171	3180	10	50,000	7381	7390	10	50,000
3301	3310	10	50,000	7471	7480	10	50,000
3551	3560	10	50,000	7691	7700	10	50,000
				7791	7800	10	50,000
Da riport.		214	1,070,000	TOTALI.		434	2,170,000

I detti buoni cesseranno di fruttare interessi con l'ultimo giorno di dicembre p. v., ed, a cominciare dal 1° gennaio 1923, verrà effettuato il rimborso del relativo capitale di L. 5000 per ciascuno, in seguito a restituzione dei titoli, muniti delle cedole non ancora scadute.

Il pagamento sarà fatto dalla tesoreria centrale, o da quella sezione di R. tesoreria provinciale che sarà indicata dai singoli possessori dei buoni.

« Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e consegnate nel relativo processo verbale ».

Roma, 20 novembre 1922.

Per il direttore generale
MUNARI.

Per il direttore capo della divisione II
V. GIOVAGNOLI.

V° - *Il delegato della Corte dei conti*
E. BERGANTINI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, trascritti nel mese di giugno 1921.

1. Dichiarazione del 27 giugno 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 158 N. 53 Reg. Att., N. 17066 Reg. Gen. per contraddistinguere prodotti per smacchiare paglia, carta e tessuti in genere.

Trasferito: da Caissotti Gian Battista a Genova a Navaglia Giuseppe a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 14 febbraio 1920 registrato il 20 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 6405 Vol. 445 atti privati).

2. Dichiarazione del 27 giugno 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 158 N. 55 Reg. Att., N. 17068 Reg. Gen. per contraddistinguere inchiostri d'ogni genere, colore, sia per carta che per tessuti, stampa, timbri e simili.

Trasferito: da Caissotti Gian Battista a Genova a Navaglia Giuseppe a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 14 febbraio 1920 registrato il 20 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 6405 Vol. 445 atti privati).

3. Dichiarazione del 27 giugno 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 158 N 57 Reg. Att., N. 17070 Reg. Gen. per contraddistinguere paste per lucidare metalli in genere.

Trasferito: da Caissotti Gian Battista a Genova a Navaglia Giuseppe a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 14 febbraio 1920 registrato il 20 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 6405 Vol. 445 atti privati),

4. Dichiarazione del 27 giugno 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 158 N. 59 Reg. Att., N. 17072 Reg. Gen. per contraddistinguere prodotti per lucidare legno, mobili e simili.

Trasferito: da Caissotti Gian Battista a Genova a Navaglia Giuseppe a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 14 febbraio 1920 registrato il 20 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 6405 Vol. 445 atti privati).

5. Dichiarazione del 27 giugno 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 158 N. 54 Reg. Att., N. 17067 Reg Gen. per contraddistinguere crema per lucidare calzature e cuoi in genere.

Trasferito: da Caissotti Gian Battista a Genova a Navaglia Giuseppe a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 14 febbraio 1920 registrato il 20 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 6405 Vol. 445 atti privati).

6. Dichiarazione del 27 giugno 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 158 N. 56 Reg. Att., N. 17069 Reg Gen. per contraddistinguere pasta per imbiancare calzature e cuoio in genere.

Trasferito: da Caissotti Gian Battista a Genova a Navaglia Giuseppe a Genova

dott. Gerolamo Serina a Milano il 12 novembre 1918 registrato il 15 novembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano N. 3133 Vol. 433 atti pubblici).

7. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 36 N. 78 Reg. Att., N. 3779 Reg. Gen. per contraddistinguere olio giallo, bianco e giallognolo.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

8. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 41 N. 76 Reg. Att., N. 4271 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

9. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 42 N. 43 Reg. Att., N. 4273 Reg Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

10. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 41 N. 46 Reg. Att., N. 4291 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 4613 Vol. 485 atti pubblici).

11. Dichiarazioni del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 41 N. 48 Reg. Att., N. 4301 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 613 Vol. 445 atti pubblici).

12. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 41 N. 91 Reg. Att., N. 4315 Reg. Gen per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 613 Vol. 445 atti pubblici).

13. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 41 N. 88 Reg. Att., N. 4316 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

14. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 41 N. 97 Reg. Att., N. 4345 Reg. Gen peo contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

15. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 45 N. 52 Reg. Att., N. 4713 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele e C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

16. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol 48 N. 28 Reg. Att., N. 4996 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

17. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 55 N. 33 Reg. Att., N. 5693 Reg. Gen per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

18. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 55 N. 34 Reg. Att., N. 5694 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

19. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 55 N. 70 Reg. Att., N. 5748 Reg. Gen per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

20. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 55 N. 77 Reg. Att., N. 5822 Reg. Gen per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

21. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 56 N. 36 Reg. Att., N. 5906 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva finissimo.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

22. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 59 N. 7 Reg. Att., N. 6221 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

23. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 58 N. 92 Reg. Att., N. 6222 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

24. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 75 N. 80 Reg. Att., N. 8111 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5213 Vol. 445 atti pubblici).

25. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica e di commercio Vol. 79 N. 56 Reg. Att., N. 8520 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

26. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica e di commercio Vol. 79 N. 57 Reg. Att., N. 8521 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

27. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica e di commercio Vol. 79 N. 58 Reg. Att., N. 8522 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

28. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica e di commercio Vol. 79 N. 59 Reg. Att., N. 8523 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

29. Dichiarazione del 1° marzo 1920:

Marchio di fabbrica e di commercio Vol. 79 N. 60 Reg. Att., N. 8524 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

30. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 97 N. 37 Reg. Att., N. 10321 Reg. Gen per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

31. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 97 N. 38 Reg. Att., N. 10322 Reg. Gen per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

32. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 101 N. 27 Reg. Att., N. 10620 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

33. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 100 N. 15 Reg. Att., N. 10622 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

34. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 105 N. 50 Reg. Att., N. 11302 Reg Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

35. Dichiarazione del 9 marzo 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 118 N. 31 Reg. Att., N. 12716 Reg Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.

Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

36. Dichiarazione del 9 marzo 1920:
Marchio di fabbrica Vol. 118 N. 32 Reg. Att., N. 12717 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.
Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

37. Dichiarazione del 9 marzo 1920:
Marchio di fabbrica Vol. 118 N. 33 Reg. Att., N. 12718 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.
Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

38. Dichiarazione del 9 marzo 1920:
Marchio di fabbrica Vol. 118 N. 34 Reg. Att., N. 12719 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.
Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 5613 Vol. 445 atti pubblici).

39. Dichiarazione del 9 marzo 1920:
Marchio di fabbrica Vol. 148 N. 84 Reg. Att., N. 16012 Reg. Gen. per contraddistinguere olio d'oliva.
Trasferito: da Gianolio Emanuele & C.ia (Società) a Genova a Gianolio Emanuele & C. Successori (Società) a Genova.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Gerolamo Cassanello a Genova il 21 gennaio 1920 registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Genova. N. 5613 Vol. 445 atti privati).

Roma, 28 marzo 1922.

Il direttore
G. GIULIOZZI

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Stato maggiore generale del R. esercito

Brigadieri generali

Con R. decreto del 14 dicembre 1922:

Sterzi cav. Giuseppe, brigadiere generale, comandante VII gruppo di legioni carabinieri Reali (Palermo), cessa dal comando sopraindicato ed è nominato comandante V gruppo di legioni carabinieri Reali (Roma).

Arma dei carabinieri Reali

Capitani.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Romano Michele, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dal 19 dicembre 1922, è richiamato in servizio effettivo arma stessa.

Con R. decreto del 10 dicembre 1922:

Ranucci Mario, capitano, collocato in aspettativa per sospensione impiego.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Crestani cav. Girolamo, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 2 febbraio 1922.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

Benussi Francesco, tenente colonnello, in aspettativa per sospensione dall'impiego, reintegrato a tutti gli effetti nella precedente posizione di effettivo servizio.

Capitani

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

Scudellari Giacomo, in aspettativa per infermità, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919 nella parte che si riferisce alla sua anzianità relativa nel grado di tenente.

Scudellari Giacomo, capitano, in aspettativa, rettificato il decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919 nel senso ch'egli deve intendersi promosso al grado attuale con anzianità e decorrenza assegni dal 23 agosto 1917 anzichè dal 31 ottobre dello stesso anno

I seguenti capitani in aspettativa per sospensione dall'impiego sono reintegrati a tutti gli effetti nella precedente posizione di effettivo servizio:

Massucco Luigi — Cremese Cesare.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

Barbieri Pietro, capitano, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto 7 dicembre 1919 nella parte che si riferisce alla sua rimozione dal grado per mancanza contro l'onore.

Con R. decreto del 10 dicembre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per motivi speciali sono trasferiti in aspettativa per riduzione quadri dal 15 dicembre 1922 e sono richiamati in servizio dal 16 dicembre 1922:

Maiorfi Bruno — Venturi Lino.

Iamarco Luigi, capitano, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto 17 ottobre 1922 nella parte che si riferisce al suo richiamo in servizio effettivo dall'aspettativa per riduzione quadri.

Bonfanti Luigi, capitano, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed iscritto col proprio grado ed anzianità 30 novembre 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Tenenti.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

Carazza Vittorio, tenente, l'anzianità assoluta nel grado attuale di cui al decreto 30 novembre 1919, viene stabilita al 1° aprile 1919.

Con R. decreto del 10 dicembre 1922:

Pepe Gaetano, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 6 dicembre 1922 ed è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 7 dicembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Santulli Carmine, maresciallo maggiore, nominato sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma stessa. con anzia-

nità assoluta 1° novembre 1915 e con riserva d'anzianità relativa

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Salerno Franco, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado ed anzianità 30 agosto 1917, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 5 ottobre 1992.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 5 novembre 1922:

Toscani Raffaello, capitano, dispensato dal servizio permanente a sua domanda ed inscritto col suo grado ed anzianità 16 marzo 1918 nei ruoli degli ufficiali di complemento arma stessa dal 1° novembre 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Fracassi Ratti Mentone di Torre Rossano Marcello, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado ed anzianità 21 settembre 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento 1° maggio 1922.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Getzel Demetrio di Pasquale, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 10 maggio 1921.

(Ruolo tecnico).

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 7 dicembre 1922:

Garrone cav. Renzo, brigadiere generale nel ruolo tecnico d'artiglieria, cessa dalla carica di direttore dello spolettificio di Torre Annunziata ed è collocato a disposizione per ispezioni dal 1° agosto 1920.

Arma del genio.

Capitani.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Soro Giuseppe, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 17 settembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 18 stesso mese con decorrenza assegni dal 1° ottobre successivo.

Con R. decreto del 5 novembre 1922:

Soro Giuseppe, capitano, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 12 aprile 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento del genio dal 17 settembre 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Begliuti Guido, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e anzianità 20 febbraio 1918 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 16 ottobre 1922.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiori.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Valenti Vincenzo, maggiore amministrazione, radiato dai ruoli degli ufficiali del R. esercito con la data del 25 aprile 1922 per effetto della riportata condanna.

Capitani

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

D'Ercole cav. Parmenide, capitano amministrazione in aspettativa, il R. decreto col quale veniva collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio dal 16 gennaio 1910, è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi per infermità provenienti da cause di servizio.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Paolucci dott. Riccardo, segretario, cessa dal 10 ottobre 1922 di essere comandato presso il Ministero del tesoro, rientrando a far parte del rispettivo ruolo organico.

Personale d'ordine.

I seguenti archivisti nell'Amministrazione centrale della guerra cessano dal 10 ottobre 1922 di prestar servizio presso il Ministero del tesoro, rientrando a far parte del rispettivo ruolo organico:

Toscani cav. Giovanni — Porrovecchio cav. Emilio.

Capitecnici di artiglieria e del genio.

Rovetto Alberto, capotecnico in aspettativa per infermità comprovata, dal 1° luglio 1922, richiamato in servizio attivo a datare dal 1° dicembre 1922.

Disegnatori tecnici.

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

Cipolletti Giovanni, disegnatore tecnico, in aspettativa per infermità comprovata dal 1° marzo 1922, richiamato in servizio attivo, dal 16 dicembre 1922.

Archivisti ed applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

Stefanizzi Ercole, archivista, in aspettativa per infermità dal 16 ottobre 1920, richiamato in servizio dal 16 ottobre 1922.

D'Amato Vincenzo, applicato, l'anzianità di nomina all'impiego è stabilita al 20 gennaio 1917.

Capuani Giulio, archivista, collocato in aspettativa per infermità, dal 16 novembre 1922, con l'assegno annuo di L. 2500

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione ausiliaria.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Colonnelli.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Bartilotti cav. Carlo, colonnello amministrazione, collocato a riposo, dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 2 luglio 1922:

Mola cav. Filippo, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo, dal 15 luglio 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Donelli cav. Ercole, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo dal 16 luglio 1922, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 18 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	146 94	Dinari	—
Londra	90 43	Corone jugoslave	—
Svizzera	368 20	Belgio	134 97
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	0 347	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	56 25	New York	19 44

Oro 375 10

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 74	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86 81	—

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Gorgoglione	Matera	1	Domenica dalle ore 8 alle 13.
Staglieno, frazione del comune di Genova	Genova	1	Giovedì dalle ore 9 alle 11.
Rivarolo Ligure	Id.	1	Martedì dalle ore 9 alle 12.
Genova	Genova	1	Mercoledì dalle ore 15 alle 17.
Barberino di Val d'Elsa	Firenze	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Lascari	Termini Imerese	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Isnello	Id.	1	Sabato e domenic dalle ore 9 alle 1 e dalle ore 14 al le 16.
Nardò	Lecce	1	Martedì, venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 17 alle 19 dal 1° ottobre al 31 marzo, domenica dalle ore 9 alle 12.
Siculiana	Girgenti	1	Lunedì e martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Fonzaso	Belluno	1	Lunedì, martedì, venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16, domenica dalle ore 9 alle 12.
Asola	Mantova	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 14.
Briatico	Monteleone di Calabria	1	Il giorno 15 di ogni mese dalle ore 9 alle 12.
Pula	Cagliari	1	Martedì, venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.
Villarios Masainas	Id.	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.
Portici	Napoli	1	Giovedì e domenica a turno con l'altro notaro dalle ore 9 alle 13.
Ventotene	Id.	1	Una volta la settimana in coincidenza con la partenza del vaporetto dalle ore 9 alle 13.
Fiastro	Macerata	1	Prima e terza domenica di ogni mese dalle ore 9 alle 12
Monte Castello di Vibio	Perugia	1	Mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12
Collio	Brescia	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Bitetto	Bari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e martedì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 18
Casatisma	Voghera	1	Domenica dalle ore 12 alle 18.
Acerra	Santa Maria Capua Vetere	1	Martedì e sabato dalle ore 9 alle 14
Teora	Sant'Angelo dei Lombardi	1	Domenica e venerdì dalle ore 9 alle 14.
Senis	Oristano	1	Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Pieve di Soligo	Treviso	1	Giovedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Monte San Giuliano	Trapani	1	Lunedì, sabato e domenica dalle ore 10 10 alle 15.
Campobello di Mazzara	Id.	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 14

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà nel suo stesso interesse indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra), e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli invalidi di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.